

IUS AD BELLUM E IUS IN BELLO IN ETA' CONTEMPORANEA

In Età contemporanea lo *Jus ab bellum* e e lo *Jus in bello* sono regolati in parte dal diritto consuetudinario (cioè della prassi invalsa nelle relazioni fra gli Stati), in parte dai trattati internazionali: i secondi, tuttavia, sono validi solo per i paesi che li sottoscrivono. I principali trattati internazionali circa lo *Jus ad bellum* sono il *Covenant della Società delle Nazioni* (1919), il *Patto di Parigi* (o Briand Kellogg, del 1928)¹, ma, soprattutto, la *Carta delle Nazioni Unite* del 1945, che vieta il ricorso alle armi nelle relazioni internazionali, salvo i casi di autodifesa o di soccorso a paesi aggrediti. Nello specifico, la Carta delle Nazioni Unite prevede l'obbligo della soluzione arbitrale delle controversie che interessino gli Stati membri e, come *estrema ratio* (nel caso sia rifiutato l'arbitrato e l'embargo economico risulti insufficiente), il ricorso alla forza armata anche contro Stati non membri i quali minaccino la pace internazionale o aggrediscano altri Stati. Lo Statuto della Società delle Nazioni, invece, prevedeva, in caso di controversia fra Stati membri, l'obbligo della negoziazione: lo strumento dissuasivo utilizzato in caso di violazione era l'embargo economico (l'embargo implicava la chiusura ai traffici non solo fra cittadini degli altri Stati membri e cittadini dello Stato contravventore, ma anche fra questi ultimi ed i cittadini degli Stati non membri). Rispetto a controversie fra Stati terzi, la Società poteva invece semplicemente invitare costoro ad aderire, per la risoluzione della controversia, alle condizioni previste per gli Stati membri. In caso di mancata adesione, tuttavia, il testo rimaneva molto generico, deferendo agli Organi della Società le eventuali iniziative da prendere per salvaguardare la pace. Della Società delle Nazioni faceva parte l'Italia (sanzionata ed espulsa per l'aggressione all'Etiopia del 1935), vi entrò nel 1926 per poi uscirne nel 1933 la Germania, vi uscì nel 1932 il Giappone, vi entrò nel 1934 per esserne espulsa nel 1939 l'URSS, non ne facevano parte gli USA, suoi principali promotori. Dell'ONU fanno parte quasi tutti gli Stati indipendenti del mondo.

Circa lo *Jus in bello*, i principali trattati da citare sono la *Convenzione di Ginevra* del 1864 (per la sua adozione si adoperò soprattutto Henry Dunant, motivato dagli orrori della Battaglia di Solferino del 1859 e fondatore della Croce Rossa Internazionale), seguita dalle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 e dalla Convenzione dell'Aja del 1907: essi garantiscono la neutralità e la protezione al personale sanitario e le cure ad ogni ferito, da qualsiasi parte provenga, l'incolumità ai civili, bandiscono certe armi, etc. In particolare si distingue fra il diritto dell'Aja, che stabilirebbe diritti e doveri nella gestione delle operazioni militari da parte dei belligeranti e limiterebbe la scelta dei mezzi e delle tecniche di combattimento, e il diritto di Ginevra, che tutelerebbe i militari non in combattimento ed i civili.

Attualmente, a lato della guerra di autodifesa, di quella di soccorso a Paese aggredito e di quella a Paese che "minaccia" la pace (anche se resta indeterminato che cosa debba intendersi concretamente per "minaccia alla pace"), previsti dalla Carta delle Nazioni Unite come gli unici casi che legittimano un'aggressione armata contro un altro paese (peraltro previa approvazione di una risoluzione da parte del Consiglio di sicurezza, in cui i cinque membri permanenti hanno

¹ Il Patto, sottoscritto a Parigi fra il Ministro degli Esteri francese Briant e il Segretario di Stato USA Kellogg, impegnava i contraenti a non far valere i loro interessi reciproci col ricorso alla forza. Il Patto, aperto alla ratifica da parte di altri Stati, sino al 1939 fu sottoscritto, fra gli altri, da: USA, Australia, Canada, Cecoslovacchia, Germania, Regno Unito, India, Irlanda, Italia, Nuova Zelanda, Unione del Sudafrica, Polonia, Belgio, Francia e Giappone.

ciascuno diritto di veto)², sta emergendo la cosiddetta “guerra umanitaria”, in cui l’intervento armato viene legittimato da motivi umanitari (violenza sulle popolazioni, violazione dei diritti umani, etc.). Questa nuova teoria circa la guerra giusta pone notevoli problemi teorici: quando una violazione è tale da legittimare un’aggressione di una nazione contro un’altra? Chi decide se si pongono gli estremi per un intervento?

Negli ultimi vent’anni si sono avute varie applicazioni dello *Jus ad bellum*. Nel 1990 gli USA (presidente Bush senior) hanno mosso guerra all’Iraq in quanto questi aveva violato la sovranità del Kuwait (Prima guerra del Golfo, 1990-1991), in ciò avallati da una risoluzione dell’ONU: infatti in questo caso la guerra era per soccorso a paese aggredito. Nell’ottobre del 2001 gli USA (presidente Bush junior) hanno mosso guerra all’Afghanistan dei Talebani adducendo come causa l’aggressione alle Torri gemelle del settembre dello stesso anno: infatti, per quanto l’attacco fosse stato mosso da un’organizzazione terroristica islamica, l’Afghanistan avrebbe protetto e spalleggiato i capi di tale organizzazione. L’ONU non riconobbe la validità di tale argomentazione, ma gli USA ed i loro alleati procedettero ugualmente all’aggressione senza l’avvallo di una risoluzione ONU. Nel 2003 gli USA hanno poi mosso guerra all’Iraq nella Seconda guerra del Golfo, cercando di far rientrare anche in questo caso l’aggressione nelle condizioni previste dalla Carta delle Nazioni Unite: infatti il Regime iracheno sarebbe stato in procinto di preparare armi di distruzione di massa in grado di minacciare seriamente la pace mondiale. Non sono state rinvenute prove decisive a favore delle argomentazioni americane ed, anche in questo caso, l’intervento s’è svolto fuori dall’egida dell’ONU. Questi sono esempi di conflitti armati la cui giustificazione cercava una collocazione entro le tradizionali motivazioni dello *Jus ad bellum*. Caso ben diverso è l’intervento armato nella ex Repubblica Jugoslava da parte della NATO (anni Novanta). In questo caso, dinanzi ad episodi documentati ed inequivocabili di violenze su civili ed uccisioni di massa, gli USA di Clinton, con molti altri paesi europei (fra cui l’Italia), decisero un intervento armato contro la Repubblica Jugoslava. Tale intervento non poteva affatto avere l’approvazione dell’ONU, infatti il Paese aggredito non costituiva una minaccia per la pace mondiale o per l’integrità di altri paesi, ma, semmai, per le sue stesse minoranze etniche: pertanto ogni intervento armato si sarebbe configurato come una violazione della sovranità nazionale jugoslava. L’ONU si trovò così nell’imbarazzante situazione di dover inviare truppe per tutelare i civili e garantire le tregue, le quali, tuttavia, non potevano ingaggiare conflitti armati, mentre la NATO si schierò apertamente contro l’ex Jugoslavia, di fatto retta dai Serbi. La guerra umanitaria, da allora, si affermò come principio legittimante l’aggressione armata.

² L’articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite recita: *L’Organizzazione ed i suoi membri, nel perseguire i fini enunciati nell’articolo 1, devono agire in conformità ai seguenti principi:*

1. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, nè obbliga i membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del capitolo VII.

Le misure coercitive a norma del capitolo VII si intendono tuttavia legittimate solo in caso di “esistenza di minaccia accertata alla pace”. Esse sono riportate agli articoli 41 e 42.

L’articolo 41 recita: *Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni e può invitare i membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.*

L’articolo 42 recita: *Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste all’articolo 41 siano inadeguate o si siano rivelate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri dei membri delle Nazioni Unite.*

Ad integrazione del 42, il 43 recita: *Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i membri delle Nazioni Unite s’impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.*

NUOVE ARMI

Un mutamento fondamentale nell'arte della guerra fu dato dall'utilizzo dell'artiglieria (i primi cannoni comparvero, durante la Guerra dei Cent'anni, nella battaglia di Crécy del 1336, ad opera degli Inglesi, ma il mezzo era ormai di ampio utilizzo nella seconda metà del XV secolo). Inizialmente utilizzata per creare scompiglio fra i nemici, in seguito l'artiglieria fu impiegata come arma d'offesa, sia con i cannoni d'assedio e da campo, sia poi con gli archibugi, detti anche moschetti (nel 1500 tutti gli eserciti disponevano di reparti di archibugieri). L'utilizzo di questa tipologia di armi pone notevoli problemi teorici: infatti, come era accaduto precedentemente per le balestre, l'artiglieria fu condannata in quanto arma disumana. Tuttavia, nel momento in cui uno dei belligeranti utilizza, contravvenendo allo *jus in bellum*, un'arma proibita, costringe l'altro contendente a fare altrettanto. Fu così che sia le balestre, sia successivamente l'artiglieria divennero armi di largo utilizzo.

IL PROCESSO DI NORIMBERGA

Il processo di Norimberga, tenutosi fra il 1945 e il 1946 nella città di Norimberga, nota in quanto sede d'emanazione delle leggi razziali naziste del 1935, ed opera di un tribunale internazionale, processò per tre capi d'imputazione: crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contro l'umanità. Dei tre capi d'imputazione soltanto uno esisteva prima del processo di Norimberga, ossia il capo d'imputazione per crimini di guerra, definiti dalla convenzione internazionale dell'Aja del 1907, sottoscritta da 44 Stati partecipanti (ma non ratificata, ad esempio, da Russia e Italia). Per "crimini di guerra" si intendevano, sostanzialmente, i maltrattamenti inflitti ai prigionieri nemici. Non avevano invece precedenti giuridici i crimini contro la pace e quelli contro l'umanità. I "crimini contro la pace" consistevano nell'aggressione gratuita e non provocata di un'altro Stato: in tal senso esistevano precedenti simili, ma non analoghi, in quanto i precedenti erano per violazione di trattati di non aggressione. Il capo d'imputazione di "crimine contro l'umanità" si rese invece necessario dinnanzi alla scoperta del genocidio degli ebrei d'Europa perpetrato dai Nazisti. Il Processo di Norimberga rappresentava un precedente unico nella storia del Diritto internazionale poiché giudicava retroattivamente, ossia giudicava per capi d'imputazione che non esistevano al momento del loro compimento. Tale unico precedente fu citato nello stesso processo Eichmann (cioè il processo intentato al gerarca nazista Eichmann dallo Stato di Israele nel 1961, ed a seguito del quale egli fu condannato a morte).

Attualmente esiste un tribunale internazionale che giudica per violazioni dello *Jus in bello* (genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra): si tratta della Corte penale internazionale, con sede all'Aja. Tale tribunale, tuttavia, non è competente per giudicare Stati, ma soltanto persone. La sua giurisdizione, inoltre, si estende solo sui paesi che hanno sottoscritto il suo trattato istitutivo (Statuto di Roma, 1998). Non è un organo dell'ONU e non va confuso con la Corte internazionale di giustizia, organo dell'ONU con sede anch'esso all'Aja. Tale ultima corte giudica circa eventuali controversie sorte fra gli Stati membri dell'ONU.

ONU

Uno degli eventi fondamentali del secondo dopoguerra fu l'istituzione dell'ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), la quale sostituiva la precedente Società delle Nazioni ed aveva il compito di preservare la pace internazionale. L'ONU, nata per iniziativa degli USA (conferenza di San Francisco, aprile-giugno 1945), presenta un'Assemblea Generale e un Consiglio di Sicurezza: il primo ha parere soltanto consuntivo, mentre le decisioni del secondo sono vincolanti per gli stati

membri. Il primo, inoltre, si riunisce ordinariamente una volta l'anno, mentre il secondo è in seduta permanente. Mentre all'Assemblea Generale sono ammessi tutti gli stati membri, il Consiglio è riservato, per un totale di undici membri, alle cinque maggiori potenze vincitrici (USA, URSS – oggi Russia -, Gran Bretagna, Francia e Cina) ed a sei membri eletti a turno ogni due anni fra tutti gli Stati: attualmente i membri non permanenti sono stati portati a dieci, per un totale di quindici membri. Ciascuno dei membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ha diritto di veto. Di fatto, l'azione dell'ONU è stata quasi sempre bloccata dai veti incrociati di una o dell'altra delle grandi potenze. Il Segretario Generale, nominato dall'Assemblea Generale su "raccomandazione" del Consiglio di Sicurezza, dura in carica cinque anni e rappresenta le Nazioni Unite.

GLI ESERCITI

Nel Medioevo gli eserciti erano costituiti dalla cavalleria feudale. In seguito questa fu (a partire dal Trecento) sostituita progressivamente da eserciti mercenari (o soldati), in Italia chiamati "compagnie di ventura", direttamente al soldo dei monarchi. Gli eserciti mercenari erano per lo più di fanteria.

E' solo dal Settecento che gli eserciti mercenari saranno completamente sostituiti da eserciti permanenti professionali direttamente alle dipendenze delle Monarchie.

A che si giunga alla leva obbligatoria bisognerà invece attendere la Rivoluzione Francese (fine Settecento): è con essa che sorge e poi si generalizza l'esercito di popolo o nazionale. La leva militare obbligatoria, col suo apporto costante ed in numero pressoché infinito di materiale umano allo sforzo bellico, rivoluzionerà completamente la strategia della guerra. Infatti, laddove gli eserciti erano poco numerosi e costituiti di personale altamente specializzato nella cui formazione ed addestramento s'erano impiegati svariati anni, diveniva necessario cercare di preservarli il più a lungo possibile: ciò rendeva impraticabili tattiche militari che comportassero notevoli rischi di perdite umane. Viceversa, la leva obbligatoria, eliminò la necessità di economizzare il materiale umano e rese la guerra assai più cruenta ed estrema.

Risulta, per la stessa procedura di reclutamento degli eserciti, che un esercito mercenario è assai meno motivato di uno di popolo: infatti, nel primo caso, il soldato combatte per il soldo, nel secondo per preservare la sua casa e la sua famiglia o per assicurare un avvenire più prospero ai propri figli.